

COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO SULLE OCCUPAZIONI
DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA'
DI PUBBLICO ESERCIZIO
PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE.**

REGOLAMENTO SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e le procedure per il rilascio delle concessioni che abilitano alle occupazioni di spazi posti su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico effettuate con strutture esterne finalizzate alla somministrazione e all'arredo, rimovibili, aventi carattere temporaneo, non ricomprese nella disciplina dell'attività edilizia, di cui al titolo VI della l.r.T. 65/2014 e ss.mm.ii, ai locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento possono essere applicate anche a quelle attività non ricomprese nel c.1, per le richieste di occupazione temporanea in occasione di eventi e/o manifestazioni, per il posizionamento di componenti decorativi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: piante, piccoli elementi decorativi per inaugurazioni e simili.
3. Le disposizioni ivi contenute sono finalizzate altresì ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi sopra ricompresi, le norme vigenti in materia di circolazione stradale (d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.) e di sicurezza urbana, nel rispetto della libertà d'iniziativa economica e dell'interesse pubblico e privato oltre che alla di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

ART. 2 – DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. Sono da intendersi strutture esterne ai sensi del presente regolamento quelle strutture mobili, smontabili e facilmente rimovibili collocate temporaneamente sul suolo pubblico al fine di delimitare, costituire o arredare in modo funzionale ed armonico l'area destinata al ristoro all'aperto, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, pedane, pannelli frangivento ecc.
2. Sono altresì ricompresi tra le strutture prontamente rimovibili gli oggetti per il completamento dell'arredo dell'occupazione, quali: impianti di illuminazione e di riscaldamento, mobiletti di servizio, carrelli portavivande, legggi per menù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata; tali arredi dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività, salvo deroghe motivate ed autorizzate, anche tavoli e sedie devono essere rimossi.
3. L'installazione di pedane e chiusure laterali o comunque strutture ad esse assimilabili, potrà avvenire compatibilmente e nel rispetto dei vincoli paesaggistici e monumentali, nonché di quanto previsto in materia dal Codice della Strada.(d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.).
4. Tutti gli arredi previsti dal presente regolamento devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso:
 - la resistenza alle intemperie, con conseguente ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio;
 - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario o venga richiesto dall'Amministrazione;
 - per le occupazioni in continuità con aree ove sia prevista la circolazione veicolare, deve essere garantita l'opportuna segnalazione delle protezioni perimetrali.
5. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori programmati per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno novantasei ore, ai fini dell'esecuzione delle necessarie attività di rimozione delle strutture;
 - per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture temporanee in questione; in tali casi di urgenza la comunicazione al concessionario può avvenire anche solo verbalmente da parte dei competenti organi del Comune, ovvero, se ciò non fosse possibile, l'Ente competente può provvedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento;
 - in caso di svolgimento di manifestazioni, eventi ed ogni altra attività di pubblico interesse in loco o nelle immediate adiacenze, organizzata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale, per esigenze logistiche, di sicurezza pubblica o di opportunità.

6. Gli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento e le peculiarità di realizzazione, dovranno essere rispondenti a quanto disposto dal d. lgs. n° 42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, con particolare riferimento agli artt. 10, 21, 146 dello stesso, oltre che alle caratteristiche riportate nel Piano del Colore del Comune di Siena il quale, nel caso di installazioni legate allo svolgimento delle attività commerciali, indica che queste debbano comunque attenersi all'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio ed essere, di norma, adeguate per forma, materiale e colore, all'immagine storica del contesto in cui insistono. Le occupazioni nelle zone di maggior pregio monumentale, architettonico e storico dovranno inoltre garantirne l'accesso, la visibilità e completa fruibilità dei con visivi.
7. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento hanno durata massima di tre anni e, comunque, scadenza al 31/12 dell'anno stabilito dall'ufficio competente. Trascorsi quindici giorni dal termine della concessione, in mancanza di richiesta di rinnovo, le stesse dovranno essere completamente rimosse.

ART. 3 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

1. L'Amministrazione Comunale potrà individuare ambiti urbani di particolare sensibilità e rilevanza in termini di:
 - sussistenza di vincoli di tutela monumentale e/o ambientale;
 - necessità di tutela della sicurezza stradale, della viabilità e dell'ordine pubblico;
 - esigenza di garantire la funzionalità e fruibilità degli spazi destinati al regolare transito dei pedoni, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da importanti poli attrattori di destinazione e da alta densità di afflusso pedonale, sui quali porre particolari vincoli in sede di rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di suolo temporanee con le strutture disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, aree a verde, su area di sosta nei termini e limiti previsti ai commi successivi.
3. L'occupazione deve essere localizzata in via prevalente sullo stesso lato e nelle adiacenze dell'esercizio del richiedente. Qualora l'occupazione si estenda a spazi prospicienti, di fronte altre attività o diverse proprietà, la concessione sarà rilasciata sulla scorta dell'acquisizione dell'assenso/nulla osta da parte dei terzi interessati quali ad esempio: confinanti, condomini, frontisti, titolari di accessi e simili.
4. Le occupazioni di suolo temporanee attuate con le strutture disciplinate dal presente regolamento, dovranno sempre essere effettuate assicurando, nella relativa localizzazione, oltre al rispetto delle disposizioni di quanto contenuto al riguardo nel d. lgs. n. 285 del 30. aprile 1992 e ss.mm.ii. una superficie libera di almeno 4,25mt. (*2,75 per il traffico veicolare + 1,50 per quello pedonale*) su strade a senso unico; 7,00 mt. (*se strade a doppio senso*) tale da garantire il flusso veicolare e pedonale in sicurezza;
5. salvo diverse e particolari esigenze, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza all'area indicata per l'occupazione quali ad esempio: (facciate degli edifici, passi carrabili, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali dell'illuminazione pubblica, dissuasori, “panettoni”, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti dei servizi di rete...). Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture temporanee poste anche a persone con problemi di disabilità motoria. Per situazioni urbanistiche particolari, le suddette dimensioni potranno essere derogate con l'assenso dei competenti uffici comunali con un minimo dello spazio adibito al traffico pedonale di mt.1,50.
6. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, basamenti di monumenti, fontane ecc.), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in ordine alle distanze minime da detti elementi.
7. Qualora l'effettuazione delle occupazioni di suolo pubblico richieda in via straordinaria ed occasionale la chiusura al transito veicolare di vie o tratti di queste, l'Amministrazione Comunale, oltre alle opportune valutazioni in merito, in caso di concessione potrà richiedere un canone giornaliero maggiorato del 50%.
8. In presenza di superfici adibite a marciapiedi, ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dai precedenti commi e dello spazio adibito al traffico pedonale di 1,50 mt, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50 % dello spazio della larghezza complessiva del marciapiede in questione, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione comunale in relazione ai vari interessi

pubblici coinvolti.

9. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con le strutture atte all'abbattimento delle barriere architettoniche e a servizio di persone diversamente abile, né occultare la segnaletica stradale presente; in prossimità delle intersezioni stradali regolate da semafori; l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In osservanza di quanto previsto dal d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), in corrispondenza di intersezioni non regolate da semafori l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.
10. Le richieste di occupazioni temporanee avanzate con riguardo ad aree su cui insistono mercati settimanali scoperti o a spazi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dovranno essere valutate ed eventualmente autorizzate se non in contrasto con il regolare svolgimento delle attività commerciali su dette aree pubbliche.

ART. 4 – DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 1, deve presentare apposita domanda al Servizio competente tramite invio telematico (PEC). In caso di trasmissione tramite il servizio postale (o consegna a mano presso gli uffici competenti), la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento di 30 giorni lavorativi è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. La domanda deve contenere:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA e la PEC, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA e la PEC qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare accompagnata da adeguato elaborato grafico con riportate le misure della superficie da occupare;
 - relazione tecnica indicante l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire e le modalità d'uso;
 - nulla osta in forma scritta dei terzi interessati nell'area da occupare quali, ad esempio: frontisti, condomini, attività confinanti ecc.
 - nei casi di occupazione con manufatti che permangono oltre i 90 giorni e comunque oltre l'orario di chiusura la domanda deve essere corredata dalla presentazione della relativa C.I.L.A.;
3. Dovranno essere altresì prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare, la domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data richiesta di inizio della concessione per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Detto termine è di 180 giorni qualora il rilascio della concessione sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
6. Le richieste per nuove occupazioni e/o per eventuali ampliamenti alle occupazioni di suolo pubblico, oltre alla rispondenza ai criteri indicati nel presente Regolamento, alla normative vigenti in materia ed a quelle comunque di riferimento, dovranno prevedere uno spazio complessivo occupabile che consenta il posizionamento di un numero di posti tavola non superiore al 50% di quelli all'interno dell'attività.

ART. 5 – RILASCIO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è subordinata al pagamento con le modalità previste dall'apposito *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”* approvato con delibera di C.C. n. 64 del 24/04/2021 e ss.mm.ii. Conclusa positivamente l'istruttoria, la concessione viene rilasciata per il periodo richiesto e consente l'occupazione con le attrezzature esterne autorizzate. La validità sarà in base alle previsioni dell'art. 2 c. 7 del presente regolamento.
2. Il canone è commisurato al periodo di occupazione, alla dimensione dell'area concessa ed alla tariffa

relativa alla zona in cui insiste l'occupazione. Qualora l'attuazione dell'occupazione comprenda l'installazione di strutture autorizzabili le quali configurino la realizzazione di un volume esterno, il canone verrà maggiorato del 50%.

3. Alla scadenza del periodo di validità, qualora non vi siano variazioni a quanto autorizzato in precedenza, la concessione potrà essere rinnovata in forma semplificata tramite inoltre agli uffici competenti di una richiesta scritta nella quale, il titolare, autocertificherà il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che avevano consentito il rilascio.
4. Qualora si intendessero richiedere variazioni o ampliamenti dell'occupazione, dovrà essere presentata una nuova istanza con indicate le modifiche da apportare mentre, in caso di trasferimento di titolarità dell'attività, qualora il subentrante intenda mantenere l'occupazione esistente, ai fini delle necessarie modifiche al titolo autorizzativo, dovrà darne comunicazione agli uffici competenti entro quindici giorni.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'area interessata dall'occupazione è destinata esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande nell'osservanza e nel pieno pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e del Regolamento per la tutela e salvaguardia del Centro Storico ove ricorrente.
2. La stessa non deve essere adibita ad usi diversi o impropri, quali ad esempio: deposito materiali o attrezzature, stazionamento veicoli, esposizione di cartelli pubblicitari, merci in vendita etc. fatta salva l'esposizione dei menù e relativi prezzi.
3. Sulle occupazioni è vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, con esclusione degli strumenti per la diffusione di musica eventualmente autorizzabili.
4. Sulle occupazioni è fatto altresì divieto:
 - a) di effettuare affissioni di: a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifesti, locandine, quadri, lavagne etc. fatte salve le eccezioni di cui al punto 2;
 - b) di collocare contenitori porta bicchieri e/o bevande e/o altre suppellettili, finalizzate e non alla somministrazione su: mensole, davanzali esterni ai locali, salvo quanto eventualmente previsto dalla concessione;
 - c) di collocare erogatori o apparecchiature per bevande alla spina, salvo eventuale esplicita autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
5. Eventuali attività di intrattenimento e spettacolo potranno essere autorizzate su richiesta degli interessati secondo le norme e le procedure vigenti in materia.
6. Sulle occupazioni in concessione alle attività oggetto del presente regolamento è vietato il posizionamento di scritte pubblicitarie su (a titolo esemplificativo e non esaustivo): elementi di arredo, attrezzature d'uso e componenti vari; non sono altresì ammessi elementi pubblicitari e/o di arredo con forme intuitive dell'attività da pubblicizzare quali ad esempio: “coni gelato”, “botti”, “sagome/statue” e similari.

ART. 7 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono le occupazioni dovrà essere risarcito dai titolari delle concessioni;
2. per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il servizio lavori pubblici competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti;
3. qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi dovranno essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi.

ART. 8 – TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i titolari/gestori delle attività ricomprese nel presente Regolamento adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve inoltre essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro così come tutte le strutture temporanee posizionate sull'occupazione che dovranno essere adeguatamente mantenute dai concessionari in termini di pulizia

e funzionalità.

3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 assicurano la nettezza ed igiene degli spazi in concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio delle rispettive attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dai frequentatori e/o dalla clientela. Per i fini di cui sopra i soggetti interessati sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posacenere.
4. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette prescrizioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico rilasciata.
5. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste a salvaguardia del verde o in presenza di danneggiamenti di carattere grave si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico rilasciata.

ART. 9 – REGOLAZIONE DEGLI ORARI

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le fasce orarie di utilizzo delle occupazioni in concessione sono di norma così stabilite: nel periodo 01/01 - 30/04 e 01/10 - 31/12 dalle ore 06:30 alle ore 24:00 e nel periodo 01/05 - 30/09 dalle ore 06:00 alle 01:00 salvo deroghe per manifestazioni o eventi espressamente autorizzati.
3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.
4. Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte.
5. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta da parte dei titolari delle attività ricomprese nel presente Regolamento, facendo salva, per le attività, la consegna a domicilio.

ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;
 - il mancato pagamento del canone, previa diffida.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o di violazione alle disposizioni e condizioni in essa contenute.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

ART. 12 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e l. n. 94 del 15 luglio 2009; per le violazioni in eccedenza degli spazi concessi o di occupazione abusiva oltre al recupero del canone se a fini di commercio, copia del verbale verrà trasmessa al Comando della G.d.F. Competente per territorio ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi (da 50,00 € a 20000 € o da 100,00 € a 400,00 €).